

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1930 del 21/04/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE - DITTA VALTIDONE SALUMI S.P.A. ATTIVITÀ: LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, INCLUSA LA CARNE DI VOLATILI SVOLTA IN COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (PC), VIA CRETA N. 64 LOC. VICOBARONE
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1991 del 20/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno APRILE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE – DITTA VALTIDONE SALUMI S.P.A.

ATTIVITÀ: LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, INCLUSA LA CARNE DI VOLATILI SVOLTA IN COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (PC), VIA CRETA N. 64 LOC. VICOBARONE

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con Determinazione Arpae n. 388 del 26/01/2017, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Ziano Piacentino con Provvedimento unico n. 429 del 7/02/2017 (acquisito agli atti Arpae prot. n. 1462 del 9/02/2017), per l'attività di "*lavorazione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili*" svolta dalla ditta SALUMIFICIO IL COLLE S.R.L. (C.FISC. 00316280338), nello stabilimento sito in Ziano Piacentino (PC), via Creta n. 64 Loc. Vicobarone, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con Determinazioni n. 6538 del 13/12/18 (atto del SUAP del Comune di Ziano Piacentino prot. n. 2532 del 10/10/2019) è stata volturata a favore della ditta VALTIDONE SALUMI S.P.A. (C.F. 01163140336) l'AUA di cui alla D.D. n. 388 del 26/01/2017;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata dalla ditta VALTIDONE SALUMI S.P.A. (C.F. 01163140336), trasmessa in data 15/02/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 23254;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 31340 del 26/02/2021;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 57547 del 14/04/2021;

Rilevato che la comunicazione di modifica non sostanziale è relativa ai titoli *“autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06”* e *“autorizzazione agli scarichi acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”*, mentre, per quanto attiene alla *“comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”*, viene dichiarato che si tratta di proseguimento senza modifiche;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio in relazione all'istanza di AUA, dalla quale risulta che:

- la modifica non sostanziale riguardante le emissioni in atmosfera comporta la dismissione del punto di emissione AT3, ovvero del bruciatore a servizio della macchina lava carrelli;
- la potenza termica complessiva degli impianti di combustione ad uso produttivo, desumibile dalla comunicazione di modifica non sostanziale, si riduce a circa 595,5 kW, valore inferiore alla soglia di cui alla lettera “dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW” della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, e pertanto gli stessi rientrano tra gli impianti ad emissioni scarsamente rilevanti che, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 183/17, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, non sono soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- per quanto riguarda la matrice scarichi, la Ditta comunica che la modifica non sostanziale consiste esclusivamente nell'up-grading dell'impianto di trattamento esistente per garantire il rispetto del limite per il parametro ione ammonio (NH4+) nello scarico, da realizzarsi mediante l'installazione di un pretrattamento del refluo (preacidificazione) in ingresso all'impianto di trattamento e di un trattamento di affinamento del refluo trattato (filtrazione su carboni attivi) in uscita dall'impianto prima dello scarico in pubblica fognatura;
- la ditta dichiara che il punto di scarico in pubblica fognatura non è variato e, dalla nuova planimetria trasmessa, si evince che la rete scarichi interna allo stabilimento non è cambiata;
- a seguito della modifica non sostanziale, le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei macchinari e dei pavimenti verranno trattate da un impianto costituito da: stazione di rilancio dei reflui industriali (vasca di accumulo in cemento armato), cisterna di omogeneizzazione e preacidificazione dei reflui industriali (Serbatoio 1 avente una capacità pari a 1000 litri), stazione di dosaggio di acido solforico, impianto di evaporazione sotto vuoto, cisterna di accumulo e rilancio del distillato (Serbatoio 2 avente una capacità pari a 1000 litri) e filtro a carboni attivi; il concentrato, prodotto dall'impianto di evaporazione sotto vuoto, viene gestito come rifiuto;
- le acque reflue industriali in uscita dall'impianto di trattamento recapiteranno, unitamente alle acque reflue domestiche, in pubblica fognatura (S1);
- il pozzetto di prelievo fiscale è posizionato immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura, come indicato nella tavola RF_04 dell'Ottobre 2016, rev 1 dell'11/01/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 388 del 26/01/2017, rilasciata con Provvedimento Unico del SUAP del Comune di Ziano Piacentino prot. n. 429 del 7/02/2017 alla ditta SALUMIFICIO IL COLLE S.R.L. (C.FISC. 00316280338) e volturata con Determinazione n. 6538 del 13/12/18 (atto del SUAP del Comune di Ziano Piacentino prot. n. 2532 del 10/10/2019) a favore della ditta VALTIDONE SALUMI S.P.A. (C.F. 01163140336), avente sede legale in Rovescala (PV), viale Frascati n. 27, per l'attività di "lavorazione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili" svolta nello stabilimento sito in comune di Ziano Piacentino (PC), via Creta n. 64 Loc. Vicobarone, sostituendo i punti 2) e 4) con i seguenti:

"2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. AT1 GENERATORE DI CALORE A METANO – POTENZA 252,5 KW – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1

EMISSIONE N. AT2 GENERATORE DI CALORE A METANO – POTENZA 343 KW – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1

a) devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgersi e il diffondersi di emissioni diffuse;"

"4. **di impartire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:

a) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;

d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle vasche di decantazione e del concentrato dall'impianto di evaporazione otto-vuoto. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

e) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Ziano P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Ziano P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;"

2. **di dare atto che:**

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 388 del 26/01/2017 (poi ricompreso nel Provvedimento Unico del SUAP del Comune di Ziano Piacentino n. 429 del 7/02/2017) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ziano Piacentino per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
 Dott.ssa Adalgisa Torselli
 Documento firmato digitalmente
 ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.